

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1356

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato PUCCI**

Presentata il 23 aprile 1969

Norme di perequazione per insegnanti elementari di ruolo ex combattenti incaricati di una direzione didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla sentita necessità di mettere sullo stesso piano d'ordine giuridico e morale gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione nei confronti delle guerre di Africa e di Spagna.

Con legge del 19 maggio 1950, n. 323, vennero immessi nel ruolo dei Direttori didattici gli insegnanti elementari ex combattenti che oltre ai requisiti per la partecipazione al concorso a posti di Direttore didattico nelle scuole elementari avessero tenuto per incarico una Direzione didattica per almeno un biennio riportando un giudizio annuale di « ottimo » e fossero nel ruolo degli insegnanti elementari da almeno dodici anni. È evidente che beneficiarono della legge 19 maggio 1950, n. 323, soltanto coloro i quali erano entrati in ruolo nell'anno 1938 ed anni precedenti, perché soltanto essi potevano avere, al 1950, i dodici anni di servizio richiesti.

In pratica la legge 19 maggio 1950, n. 323, sistemò nel ruolo dei Direttori didattici soltanto gli ex combattenti delle guerre di Africa e di Spagna, lasciando fuori quasi tutti gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di Liberazione, che, hanno potuto maturare i requisiti richiesti dalla legge 19 maggio 1950, n. 323, in epoca a questa successiva.

Si tratta, quindi, di sanare una palese ingiustizia consumata ai danni degli ex combattenti dell'ultima guerra.

L'incarico di Direttore didattico nelle scuole elementari è stato soppresso con legge del 23 maggio 1964, n. 380, ma tale soppressione ha generato un disordine nei Circoli didattici per la mancanza di personale direttivo di ruolo.

Vi sono, allo stato, circa ottocento Direzioni didattiche prive di titolare ed un concorso in atto sarà espletato non prima del prossimo anno.

Con la immediata immissione in ruolo di circa cento ottimi elementi, dotati di capacità organizzativa ed attitudine alla Direzione didattica, dimostrate nell'ottimo servizio già reso, l'Amministrazione avrà la possibilità di reclutare, senza aggravio per il bilancio dello Stato, in breve tempo, il personale idoneo per far fronte a coprire le sedi più disagiate prive di titolare, dove spesso manca anche il segretario.

Si fa anche rilevare che nella passata legislatura il Governo non ha manifestato opposizione all'inserimento dei Direttori didattici incaricati ex combattenti nel testo unificato n. 2573, approvato dalla I Commissione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo ex combattenti ed assimilati, in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico nelle scuole elementari, che abbiano tenuto per incarico una direzione didattica statale dall'anno scolastico 1950-1951 all'anno scolastico 1963-64 per almeno due anni riportando un giudizio complessivo annuale di « ottimo », sono iscritti a domanda in una graduatoria nazionale a titoli ed assunti nel ruolo dei direttori didattici nel limite del 15 per cento dei posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ed al 1° ottobre di ogni anno scolastico, fino all'esaurimento della graduatoria.

ART. 2.

Gli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1 sono utilizzati nella reggenza di una Direzione didattica vacante, ferma restando la loro posizione giuridica ed economica fino alla data della nomina nel ruolo dei direttori didattici.

ART. 3.

La graduatoria nazionale, prevista dall'articolo 1, dovrà essere pubblicata dal Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.